

Documenti validi per l'espatrio e documenti di riconoscimento

Sommario

1 Premessa. - **2** Il Passaporto ed i presupposti per il rilascio. - **3** Documenti equipollenti al passaporto. - **4** Il ritiro del passaporto. - **5** L'identificazione. - **6** La carta d'identità.

1 Premessa

L'art. 16 della Costituzione, al secondo comma, sancisce che ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvi gli obblighi di legge.

Questo principio è espressione della più generale libertà di soggiorno, che ha trovato attuazione nella L. 21-11-1967, n. 1185 (concernente la disciplina dei passaporti), il cui art. 1 chiarisce che «ogni cittadino è libero salvo gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della Repubblica, valendosi del passaporto o di documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, e di rientrarvi».

2 Il passaporto ed i presupposti per il rilascio

Il passaporto è il documento che consente al cittadino di uscire dal territorio italiano e di rientrarvi.

Esso viene rilasciato dal Ministero degli Esteri e, per sua delega, dai seguenti Organi:

- in **Italia**, dai Questori ed, in casi eccezionali, dagli Ispettori di frontiera per gli italiani all'estero;
- all'**estero**, dai rappresentanti diplomatici e consolari.

Non possono ottenere il passaporto (art. 3 della suddetta legge):

- coloro che, essendo sottoposti alla potestà dei genitori od alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che esercita tale potestà e, in caso di affidamento a persona diversa, siano privi dell'assenso di quest'ultima o, in difetto, dell'autorizzazione del Giudice tutelare;
- i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del Giudice tutelare (l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio);
- coloro che debbano espriare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo nulla osta dell'Autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza;
- coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli artt. 3 ss. della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 (misura della sorveglianza speciale etc.);
- le persone sottoposte ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria in materia di stupefacenti.

Il codice di procedura penale, all'art. 281, prevede, fra le misure cautelari coercitive, il *divieto di espatrio*, con cui l'autorità giudiziaria prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede ed, a tal fine, dà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto. Tale misura è applicabile a coloro nei cui confronti si procede per delitti puniti con l'ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a tre anni (art. 280 c.p.p.).

A) Il passaporto ordinario individuale

Il documento più diffuso che dà titolo per l'espatrio è il passaporto ordinario individuale. Esso va rilasciato a qualsiasi cittadino italiano che abbia compiuto dieci anni di età (artt. 16 e 21, L. 1185/1967), sempre che non vi siano cause ostative. Per i minori degli anni 10, tuttavia, l'uso del passaporto ordinario individuale è subordinato alla condizione che tali soggetti viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che sul passaporto stesso od in apposita dichiarazione (prodotta e sottoscritta da colui che esercita la potestà genitoriale sul minore, nonché vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto), sia indicato il nome della persona o dell'ente cui il minore viene affidato. I minori degli anni 16 possono, in ogni caso, essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori, del tutore o di altra persona delegata ad accompagnarli.

L'art. 5 della L. 1185/1967 stabilisce che il passaporto è rilasciato, ritirato o restituito dal Ministro degli Affari Esteri e, per sua delega, dai seguenti

Organi:

- in Italia, dal Questore, su delega del Ministro per gli Affari Esteri ed, eccezionalmente, dal Dirigente dell'Ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero;
- all'estero, dai rappresentanti diplomatici e consolari.

Le domande relative ai passaporti e corredate dalla documentazione di cui all'art. 16 della citata legge, devono essere presentate nel luogo in cui il richiedente ha la residenza, il domicilio o la dimora, in Questura o nel locale ufficio distaccato di pubblica sicurezza; in casi eccezionali, presso gli Ispettorati di frontiera, per gli italiani all'estero, ed, all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche e consolari.

Per ogni domanda, viene rilasciata ricevuta.

Ai sensi dell'art. 8 della L. 1185/1967, entro quindici giorni dalla richiesta, l'ufficio competente dovrà rilasciare il passaporto o, se necessario, richiedere il completamento dell'istruttoria: in tale caso, il termine è prorogato di ulteriori 15 giorni. In assenza dei presupposti necessari per il rilascio, l'ufficio competente potrà rigettare l'istanza, specificando i motivi del diniego. Il passaporto ha caratteristiche uniformi nell'ambito dell'Unione Europea (1). In esso, devono essere indicati: nome; cognome; luogo; data di nascita e residenza del titolare. Inoltre, devono essere descritte le caratteristiche somatiche del titolare ed il documento deve contenere una fotografia, firmata ed autenticata.

Il passaporto ha una validità di dieci anni ma, in taluni casi espressamente previsti dalla normativa vigente, il periodo di validità può anche essere inferiore. **La L. 16 gennaio 2003, n. 3, all'art. 24, ha elevato a dieci anni il periodo di durata del passaporto, eliminando l'obbligo del rinnovo quinquennale.** Nella fase transitoria, la durata dei documenti rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge potrà prorogarsi fino ad un massimo di 10 anni dalla data di rilascio. La relativa istanza potrà essere presentata presso gli stessi uffici competenti per il rilascio del passaporto.

Anche prima della scadenza, il passaporto può essere rinnovato (2) per un periodo complessivamente non superiore a quello massimo previsto dalla legge (10 anni).

(1) Risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Europea del 23 giugno 1984.

(2) Una novità di recente introduzione riguarda la marca da bollo da € 30,99 (lire 60.000) cc. gg. (concessioni governative) per passaporti: tale marca non deve più essere allegata alla richiesta di rinnovo, mentre sarà necessario allegarla in caso di rilascio del libretto. Non è più necessario nemmeno apporre la medesima sul passaporto, nel caso in cui si debba andare in Paesi aderenti all'Unione Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia).

B) I passaporti speciali

La L. 1185/1967 distingue i passaporti in **ordinari** (artt. 14-19) e **speciali** (artt. 20-21), **diplomatici** e **di servizio** (art. 23).

Agli apolidi ed ai rifugiati, in virtù, rispettivamente, della convenzione di New York del 28-9-1954 e di quella di Ginevra del 28-7-1951, è concesso un *lasciapassare* al fine di potere uscire, entrare e soggiornare nel territorio dei Paesi che abbiano aderito alle suddette convenzioni.

a) Il passaporto collettivo

Il passaporto collettivo è un documento che abilita all'espatrio gruppi di persone di numero non inferiore a cinque e non superiore a cinquanta. Può essere rilasciato per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici o di altro genere, previsti da accordi internazionali.

L'istanza deve essere redatta dal capogruppo, il quale deve essere munito di passaporto individuale; essa deve contenere le esatte generalità dei componenti del gruppo. Sul passaporto collettivo possono essere iscritti anche i minori, purché muniti dell'atto di assenso dei genitori.

Tutti i componenti del gruppo, ad esclusione dei minori degli anni quattordici, devono essere muniti di un valido documento di identificazione. Il passaporto collettivo è valido per il solo viaggio all'estero al quale il documento si riferisce e per una durata non superiore a quattro mesi. Non possono essere iscritti coloro che non siano nelle condizioni di ottenere il passaporto ordinario.

b) Il passaporto di servizio

Il passaporto di servizio è rilasciato al funzionario dello Stato o di Enti pubblici che debba recarsi all'estero per ragioni di lavoro, nonché ai familiari del medesimo.

c) Il passaporto diplomatico

Il passaporto diplomatico è assegnato al personale diplomatico e consolare in servizio all'estero, alle alte cariche dello Stato ed ai loro familiari.

3 Documenti equipollenti al passaporto

Oltre ai passaporti, vi sono altri documenti considerati equipollenti ai primi, che, ugualmente, consentono l'espatrio:

a) la Carta d'identità, rilasciata ai cittadini italiani, è un titolo valido per recarsi, per turismo, negli Stati membri dell'Unione Europea, ed in quelli aderenti all'Accordo multilaterale europeo sul regime di circolazione (3).

(3) Accordo firmato a Parigi il 13 dicembre 1957.

Il cittadino che voglia usufruire della carta d'identità per espatriare nei Paesi membri dell'Unione europea, all'atto della richiesta del documento in Comune, deve redigere e firmare una dichiarazione in cui attesti di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto. Allorché non si proceda a tale dichiarazione, sulla carta d'identità l'Autorità comunale apporrà la dicitura «*Documento non valido per l'espatrio*».

Successivamente al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio, se dovessero sopravvenire una o più circostanze indicate dall'art. 12 della legge 21-11-1967, n. 1185 ed in presenza delle quali è previsto il ritiro del passaporto stesso, all'interessato — a cura delle Questure in Italia o delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero — dovrà essere notificato l'obbligo di esibire la carta d'identità, perché su di essa venga apposta detta dicitura, con diffida a non utilizzare il documento per l'espatrio, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 24 della Legge 1185/1967.

Le Questure danno comunicazione della dicitura ai Comuni che hanno rilasciato il documento. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata allorché vengano meno le circostanze che hanno determinato l'emissione del provvedimento, così da consentire al Comune di rilasciare, a richiesta dell'interessato, altra carta d'identità valida per l'espatrio;

- b) la Tessera personale di riconoscimento** è stata istituita con il D.P.R. 28 luglio 1967, n. 851, e viene rilasciata ai dipendenti dello Stato ed ai familiari a carico degli stessi. Costituisce titolo per l'espatrio nei Paesi dell'Unione europea;
- c) il Certificato di nascita**, con fotografia, rilasciato dal Comune di residenza e convalidato dall'Autorità di Polizia, abilita i minori di quindici anni all'espatrio nei paesi dell'Unione europea;
- d) il Libretto di navigazione**, rilasciato ai marittimi, ed il documento di navigazione aerea, rilasciato ai membri di equipaggi aerei, sono riconosciuti come documenti di espatrio dai Paesi tra i quali sussista un Accordo in tal senso e che consentano il transito per l'imbarco e lo sbarco.

Oltre ai documenti sopra menzionati, esistono altri documenti che abilitano al passaggio della frontiera verso un solo Paese, in virtù di Convenzioni bilaterali. Essi sono **le Carte di frontiera e le Tessere di turismo alpino** (art. 22, L. 1185/1967), che possono essere rilasciate a chi risiede o dimora nella fascia di frontiera. Tali documenti vengono rilasciati dalle Questure, sono redatti in testo bilingue e consentono di circolare nell'ambito di una fascia di 10-20 Km. Essi hanno durata annuale e sono rinnovabili.

4 Il ritiro del passaporto

L'art. 12 della L. 21-11-1967, n. 1185 prevede che il passaporto debba essere ritirato allorché sopraggiungano circostanze che, ai sensi della medesima legge, ne avrebbero legittimato il diniego.

I casi cui l'art. 12 fa riferimento sono elencati nell'art. 3.

Tuttavia, anche il verificarsi di altre ipotesi rende obbligatoria l'emana-
zione del provvedimento di ritiro del passaporto:

- allorché, in casi eccezionali, il Ministro per gli Affari Esteri emetta apposito decreto con cui venga disposto il ritiro dei passaporti già rilasciati, per cause inerenti alla sicurezza internazionale od interna dello Stato, ovvero quando la vita, la libertà, gli interessi economici o la salute dei cittadini possano essere gravemente posti in pericolo in determinati Paesi;
- allorché il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell'adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia dell'autorità giudiziaria o che riguardino discendenti di età minore, soggetti inabili al lavoro, ascendenti, ovvero il coniuge non separato legalmente.

Il ritiro del passaporto è rimesso alla valutazione discrezionale dell'Autorità amministrativa soltanto nel caso in cui il titolare sia un minore e venga accertato che, abitualmente, esso svolga all'estero attività immorali o presti lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute (art. 12, comma 3).

Altri casi di ritiro del passaporto sono stati introdotti con la L. 689/1981, in materia di depenalizzazione ed applicazione di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi.

L'applicazione della semidentenzione e della libertà controllata comporta per l'organo di polizia (l'ufficio di pubblica sicurezza del Comune in cui il condannato risiede o, in mancanza, il Comando dell'Arma Carabinieri territorialmente competente) l'obbligo di ritirare il passaporto e di sospenderne la validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente che sia in possesso del condannato.

Il provvedimento di ritiro del passaporto, che deve essere motivato con chiarezza e precisione, deve riportare tutti gli elementi di identificazione delle cause che ne hanno determinato l'emanazione; esso assume la forma dell'ordinanza.

Il passaporto ritirato viene **restituito** al titolare a richiesta di quest'ultimo, appena vengano meno i motivi posti a fondamento del ritiro. L'art. 10 della L. 1185/1967 prevede che, contro i provvedimenti dell'Autorità delegata ai sensi dell'art. 5, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro

degli Affari esteri entro trenta giorni dalla comunicazione. Tale rimedio è espressamente previsto per il diniego del rilascio del passaporto, ma è applicabile, per analogia, anche al rifiuto del rinnovo o della restituzione.

Trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia stata comunicata la decisione dell'Autorità adita, può ricorrersi al Tribunale Amministrativo Regionale.

5 L'identificazione

A) Premessa

Nell'ambito del panorama operativo ed investigativo proprio delle Forze di Polizia, lo strumento maggiormente impiegato per le indagini o per le attività di Polizia è quello dell'identificazione di persone.

Essa consente all'operatore di polizia di avere un primo ed iniziale contatto con l'utenza. Per meglio comprendere il concetto di «identificazione», è necessario risalire all'etimologia del termine. È agevolmente intuibile che quest'ultimo trova la sua radice lessicale, in ultima analisi (ovvero tralasciando le trasformazioni subite, nel tempo, dalla parola «identità»), nel latino *idem* (lo stesso).

Quando si vuole identificare un soggetto, lo si individua come un *unicum*, «per se stesso», non certamente per similitudine o per comparazione con altri individui (*idem*). Per tali ragioni «etimologiche», il termine **identità** si riferisce ad «una determinata persona», e non ad altre.

L'identità di un soggetto può individuarsi con certezza non soltanto attraverso il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, ma anche attraverso la paternità e la maternità dello stesso. Tali dati sono sufficienti ad identificare una persona in modo inequivocabile, senza rischiare di incorrere in problemi connessi all'omonimia.

Per procedere all'identificazione, i dati di un singolo individuo vengono «ufficializzati» in un documento amministrativo che ricopre valenza giuridica fornita allo stesso dalla Pubblica Amministrazione e, quindi, dal medesimo Ente che lo rilascia. Grazie al documento che identifica ciascun soggetto all'interno della comunità, ogni persona ha la possibilità di svolgere le proprie funzioni, civili ed amministrative, nell'ambito della società.

Oggi sono diversi i documenti idonei ad identificare un cittadino, ovvero riconosciuti come tali dalla Pubblica Amministrazione; alcuni hanno valenza nazionale, altri, internazionale.

A tal punto, appare opportuno analizzare i singoli documenti validi per l'identificazione, ponendone in luce limiti e potenzialità.

Sotto il profilo strettamente giuridico, sussistono due tipologie di identificazione, relative ad ambiti diversi:

- Identificazione di pubblica sicurezza.
- Identificazione di polizia giudiziaria.

B) L'identificazione di Pubblica Sicurezza

L'identificazione di pubblica sicurezza si verifica allorché gli organi di polizia procedono a controlli sulla identità delle persone nel corso di operazioni volte a tutelare, in via preventiva, la sicurezza della collettività.

In tali ipotesi, l'attività di controllo e di identificazione prescinde dalla commissione o dalla repressione di un reato e **non è attività di polizia giudiziaria, bensì di polizia di prevenzione**.

In particolare:

- L'Autorità di pubblica sicurezza deve provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico, alla tutela della sicurezza dei cittadini e della proprietà; deve curare l'osservanza delle leggi e deve provvedere al soccorso in caso di infortuni, nonché alla bonaria composizione dei dissidi. Per il raggiungimento di tali scopi, l'autorità di pubblica sicurezza può procedere, in ogni caso e nei confronti di chiunque, alla identificazione delle persone (4).
- I singoli individui dimostrano la propria identità mediante l'esibizione di appositi documenti (carta d'identità e titoli equipollenti, come il libretto di porto d'armi, il passaporto, *etc.*) o dichiarando le proprie generalità.

La carta d'identità (5) ed i titoli ad essa equipollenti (6) devono essere esibiti ad ogni richiesta degli Ufficiali e degli Agenti di pubblica sicurezza. È punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda fino ad euro

(4) Nei confronti delle persone pericolose o sospette e nei confronti di coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la propria identità, l'Autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che si proceda a rilievi segnaletici (*descrittivi, fotografici, dattiloscopici ed antropometrici*) (art. 4 T.U.L.P.S.).

(5) Con la L. 9 ottobre 2002, di conversione del D.L. 9 settembre 2002, n. 195, recante «Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare extracomunitario», si è previsto, all'art. 2, sesto comma, che anche i cittadini italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici all'atto della consegna della carta d'identità.

(6) Ai sensi degli articoli 292 e 293 del Regolamento di P.S., sono considerati equipollenti alla carta d'identità: le tessere di riconoscimento postale; i passaporti; i libretti di porto d'armi; le tessere ferroviarie degli impiegati statali; le tessere di riconoscimento, munite di fotografia e timbro a secco, rilasciate da organi delle amministrazioni statali.

206 (art. 651 c.p.) chiunque, nonostante la richiesta, rifiuta di *dare indicazioni sulla propria identità personale* agli ufficiali ed agenti di polizia, ovvero rende agli stessi dichiarazioni false o esibisce documenti falsi (artt. 495-496 c.p.).

Nei confronti di chiunque rifiuti di dichiarare le proprie generalità, renda false dichiarazioni ovvero esibisca documenti in circostanze dalle quali si evincano sufficienti indizi per ritenere la falsità delle informazioni fornite, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono, altresì, procedere al fermo-accompagnamento (7) *per identificazione* (art. 11 del D.L. 21-3-1978, n. 59, convertito con modifiche nella L. 18-5-1978, n. 191, contenente disposizioni penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati).

Le persone accompagnate possono essere trattenute per il tempo necessario all'identificazione e comunque non oltre le **24 ore**. Dell'accompagnamento e del successivo rilascio deve essere data tempestiva notizia al Procuratore della Repubblica.

La norma, che precede di circa un decennio l'introduzione del successivo art. 349 c.p.p., oggetto di successiva analisi, differisce dalla disposizione codicistica. Quest'ultima, infatti, individua i soggetti in riferimento ai quali si può procedere ad accompagnamento (indagati e potenziali testimoni) e limita la durata stessa della operazione ad un periodo non superiore alle dodici ore. Orbene, proprio l'introduzione di tale disposizione nell'attuale codice di procedura penale ha indotto parte della dottrina a ritenere che il limite delle 12 ore debba analogicamente applicarsi anche per le ipotesi contemplate nell'art. 11 del D.L. 59/1978. Ma la riforma dell'art. 349 c.p.p., attuata dall'art. 10 del D.L. 144/2005 conv. in L. 155/2005 (cd. *decreto antiterrorismo o pacchetto Pisanu*), oggi ha attenuato la differenza tra le due discipline, prevedendo anch'essa una estensione fino a 24 ore, previo avviso al p.m. anche in forma orale, del fermo del soggetto accompagnato negli uffici di P.S. qualora la sua identificazione risulti particolarmente complessa o quando occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete (art. 349, comma 4, c.p.p.).

C) L'identificazione di Polizia Giudiziaria

Nell'ambito dell'attività investigativa diretta alla assicurazione delle fonti di prova personali, l'art. 349 c.p.p. stabilisce che la polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte indagini (indagato) e della persona in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (testimone).

(7) Nonostante la legge parli sempre e soltanto di «accompagnamento», secondo la dottrina, l'istituto in esame deve essere considerato un vero e proprio «fermo», anche se atipico.

A tal fine, la polizia giudiziaria può «accompagnare» presso i propri uffici coloro che rifiutino di farsi identificare, ovvero forniscano generalità o documenti di identificazioni ritenuti falsi.

Tuttavia, anche se l'**accompagnamento** è previsto nei confronti sia dell'indagato che del potenziale testimone, ai fini dell'esatta identificazione personale, si precisa che, *soltanto sulla persona nei cui confronti sono svolte le indagini*, potranno essere effettuati **rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici**, nonché altri accertamenti.

La disposizione appena citata, contenuta nel secondo comma dell'art. 349 c.p.p., deve essere letta in combinato disposto con gli articoli 4 del T.U.L.P.S. e 7 del relativo regolamento di esecuzione, i quali attribuiscono all'Autorità di P.S. il potere di sottoporre le persone pericolose, sospette, che si rifiutino o non siano in grado di provare le proprie identità, a rilievi segnaletici descrittivi, fotografici, dattiloscopici e antropometrici. Alla luce delle disposizioni esaminate, può concludersi che il potere in questione, a differenza di quanto previsto dall'art. 349 c.p.p. (relativo alla sola attività di polizia giudiziaria e non a quella di pubblica sicurezza), può quindi esplicarsi anche nei confronti di persone «non indagate».

L'art. 349 c.p.p., tuttavia, sotto un altro profilo, sembra avere una portata più ampia, in quanto richiama anche *altri accertamenti* (oltre a quelli dattiloscopici, fotografici e antropometrici), prevedendo la possibilità di utilizzare anche tutti quei mezzi di indagine (ad es. di tipo genetico) che, grazie al progresso tecnico-scientifico od a causa della difficoltà del caso concreto, appaiano opportuni o necessari ai fini dell'identificazione.

La Corte Costituzionale, pronunciandosi sulla legittimità **dell'art. 4 del T.U.L.P.S.**, con la sentenza n. 30 del 27 marzo 1962, ha dichiarato tale articolo parzialmente illegittimo nella parte in cui lo stesso prevede la possibilità di procedere a rilievi segnaletici che comportino ispezioni corporali. Conseguentemente, questi ultimi non possono considerarsi ammissibili ai fini dell'identificazione. Per converso, la Corte Costituzionale ha ritenuto applicabile la norma in riferimento a tutti quei rilievi che non importino ispezioni corporali, poiché questi non opererebbero alcuna restrizione fisico-morale della libertà personale.

A tale proposito, però, va segnalato che il D.L. 144/2005 (*antiterrorismo*), conv. in L. 155/2005, oltre ad ampliare, come sopra detto, il limite temporale entro il quale vanno espletati gli accertamenti identificativi (24 ore in luogo delle 12), consente ora la possibilità che si proceda **a prelievi di materiale biologico dal cavo orale dell'identificando anche senza il suo consenso**, pur se nel rispetto della dignità del soggetto e previa autorizzazione scritta (o orale confermata per iscritto) del P.M. (art. 349, comma 2bis, c.p.p.).

La persona accompagnata coattivamente negli uffici di Polizia può esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario per l'identificazione e, comunque, **non oltre le 12 ore** (art. 349, comma 4, c.p.p.) o le 24 nel caso, già visto, quando l'accertamento si presenti complesso o che necessiti la presenza di interpreti o di personale diplomatico del Paese d'origine della persona sottoposta ad identificazione.

Dell'accompagnamento e dell'ora dello stesso è data immediata notizia al P.M., il quale, se ritiene che non ricorrano le condizioni previste, ordina il rilascio della persona accompagnata.

In ogni caso, anche prima dell'intervento del magistrato, la polizia giudiziaria può (e deve) rilasciare l'accompagnato, se l'identificazione è stata effettuata. La circostanza in virtù della quale deve essere informato il magistrato, non significa che questi sia l'unico organo che può disporre il rilascio. La disposizione de qua, infatti, risponde alla sola esigenza di osservare la riserva di giurisdizione nella materia inerente alla libertà personale, attraverso un controllo, da parte dell'Autorità Giudiziaria, sulla limitazione medesima operata dalla polizia giudiziaria. Il successivo comma sesto dell'art. 349 c.p.p. prevede che sia data comunicazione al magistrato dell'avvenuto rilascio e dell'ora dello stesso. Ciò, evidentemente, presuppone, anche per la polizia, la facoltà di disporre autonomamente il rilascio.

Quando procede all'identificazione (8), la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o ad eleggere domicilio per le notificazioni, invitandola a dichiarare le proprie generalità e quant'altro possa valere ad identificarla, ed ammonendola circa le conseguenze cui si espone chi rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false (reati previsti e puniti dagli artt. 651, 495 e 496 c.p.) (9).

(8) Nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio, nonché di prevenzione dei delitti contro la criminalità organizzata, la legge prevede l'identificazione a scopi di pubblica sicurezza, cui possono procedere i militari delle forze armate. Per porre in essere simile identificazione, i militari accompagnano la persona da identificare presso i più vicini uffici di polizia; si applicano le disposizioni dell'art. 349 c.p.p.

(9) **Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.** Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni. La pena è non inferiore a 2 anni se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile o se la falsa dichiarazione è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome (**art. 495 c.p., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. bter), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125**).

6 La carta d'identità

La carta d'identità è il principale strumento di identificazione delle persone. Essa è disciplinata dall'art. 3 del T.U.L.P.S., così come modificato ed integrato dalla legge 18-2-1963, n. 224; dal D.P.R. 30-12-1965, n. 1656, dalla legge 16-6-1998, n. 191 (c.d. Bassanini *ter*) e da ultimo, dal d.l. 25-6-2008, n. 112, conv. in l. 6-8-2008, n. 133. La funzione di tale documento è quella di agevolare le autorità di P.S. nell'esercizio dei compiti ad esse affidati; esso, infatti, costituisce il mezzo fondamentale per attestare l'identità personale di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia.

La carta d'identità è rilasciata dal Sindaco alle persone di età superiore ai 15 anni che ne facciano richiesta e serve ai fini dell'identificazione; in particolare è necessario utilizzarla, fra gli altri, per i seguenti fini:

- deve essere presentata ad albergatori ed affittacamere (art. 109 T.U.L.P.S.);
- per ottenere la licenza di affissione e di distribuzione di avvisi e manifesti (art. 115 T.U.L.P.S.);
- per compiere operazioni presso agenzie pubbliche (art. 120 T.U.L.P.S.);
- per compiere operazioni relative al commercio od alla fabbricazione di oggetti preziosi (art. 128 T.U.L.P.S.).

L'art. 31 del D.L. 27 maggio 2008, n. 112 (conv. in L. 133/2008) modificando l'art. 3 T.U.L.P.S., ha esteso a **10 anni** la durata della carta d'identità, la quale si applica anche alle carte di identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del provvedimento obbligando i comuni, ai fini del rinnovo, ad informare i titolari dell'approssimarsi della scadenza tra il 180° ed 90° giorno antecedente.

Al momento del rilascio e del rinnovo della carta d'identità, l'ufficio comunale compila due cartellini conformi al modulo annesso al regolamento. Di questi, uno è conservato nella segreteria del Comune, l'altro è trasmesso al Questore, il quale ne cura la conservazione in un apposito schedario, che deve essere aggiornato regolarmente.

Come già rilevato, la carta d'identità costituisce valido titolo per l'espatrio, anche *per motivi di lavoro*, nei Paesi della Comunità Economica Europea, mentre è titolo valido per l'espatrio, ma solo *per motivi turistici*, in Austria, Malta, Principato di Monaco, Svizzera e Turchia. Per i minori degli anni 18, l'espatrio è subordinato all'assenso dei genitori (o del genitore) esercenti la potestà, o del tutore; per gli interdetti e gli inabilitati, è necessario l'assenso del tutore o del curatore.

Quando la carta d'identità non è valida per l'espatrio, sulla stessa deve essere apposta la dicitura: **«Non valida per l'espatrio»**.

A decorrere del 1° gennaio 1999, sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza (art. 2, comma 6, L. 191/1998).

La carta d'identità deve essere esibita a richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza. La Corte di cassazione ha considerato la stessa come certificato amministrativo (10).

Alla luce di un altro indirizzo della Suprema Corte, la carta d'identità scaduta deve considerarsi alla stregua di un certificato amministrativo, poiché, in caso di perdita della propria «idoneità», tuttavia la stessa conserva valore giuridico, in quanto costituisce pur sempre, anche se non formale documento di identificazione, un atto capace, in molti casi, di dar vita ad una vera e propria presunzione di identità (11).

In caso di smarrimento, distruzione o furto della carta d'identità, l'interessato deve presentare, anche per mezzo del Comune, denuncia alla Questura competente, chiedendo il rilascio di un duplicato, per il quale è necessario il nulla osta della Questura.

L'art. 77 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ha abrogato, tra gli altri, **l'art. 2, commi 3, 4, 7, 9 e 10** e l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11, come sostituito dall'articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, **della L. 15 maggio 1997, n. 127**.

La materia inizialmente è stata disciplinata dall' art. 36 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a sua volta abrogato (con l'eccezione dell'ultimo comma) dal **D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale**, con le modifiche apportate dal successivo D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Attualmente la materia è disciplinata dall' **art. 66 del D.Lgs. 82/2005 (Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi)** e dal **Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 novembre 2007 (Regole tecniche della Carta d'identità elettronica)**.

La carta d'identità elettronica (CIE) è il documento di identificazione destinato a sostituire la carta d'identità cartacea sul territorio italiano. **A decorrere dal 1° gennaio 2006, la carta d'identità su supporto cartaceo è sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identità elettronica (art. 7-vicies ter della L. 31 marzo 2005, n. 43)**. È prodotta dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Segue una fase in cui il Comune imprime

(10) Sentenza dell'8-11-1978, in *Cass. Pen. Mass.* 1980, p. 695.

(11) Cass., sent. del 14-3-1978, in *Cass. Pen. Mass. Ann.* 1979, p. 806.

sulla carta i dati identificativi del titolare. La carta d'identità elettronica dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti campi:

- dizione della Repubblica Italiana;
- comune di rilascio del documento;
- numero assegnato al documento;
- fotografia del titolare: il formato deve essere 23 × 28mm – 200dpi 16MI di colori (a 24 bit);
- impronte digitali del dito indice di ogni mano uno “xl” - 500 dpi (ove, in una mano, l'impronta del dito indice non fosse disponibile si utilizzerà per la stessa, procedendo in successione, la prima impronta disponibile fra le dita: medio, anulare e mignolo);
- dati identificativi della persona: cognome e nome del titolare, comune e data di nascita, sesso, estremi dell'atto di nascita, statura;
- codice fiscale;
- comune di residenza e indirizzo;
- data di emissione e scadenza documento;
- cittadinanza;
- validità per l'espatrio o eventuale annotazione in caso di non validità;
- firma del titolare.

In base al Codice dell'Amministrazione Digitale, la carta d'identità elettronica potrà contenere, a richiesta dell'interessato, ove si tratti di dati sensibili:

1. l'indicazione del gruppo sanguigno;
2. le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
3. i dati biometrici indicati col D.P.R. che definisce le caratteristiche della Carta, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
4. tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
5. le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.

Può essere utilizzata dalla persona a cui è intestata, oltre che come documento di riconoscimento dell'identità (art. 288 Regolamento di Pubblica Sicurezza), anche per espatriare (negli stati ove è accettata al posto del passaporto) se espressamente valida ed autorizzata a tale scopo e per registrarsi per usufruire di servizi per i quali è obbligatoriamente richiesto un documento di riconoscimento.